

## REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI RELAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI (PATTO DI GEMELLAGGIO - GEMELLAGGIO ONORARIO – PATTO DI SOLIDARIETA' - PATTO DI AMICIZIA - ACCORDO DI PARTENARIATO).

### **PREMESSA**

Il processo di costruzione dell'Unione europea parte dalla necessità di garantire al continente europeo prima di tutto la pace, un ordine politico e uno sviluppo economico ma anche la costruzione di una "Europa dei popoli".

Il movimento per i gemellaggi nasce subito dopo il 1945 con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo pacifico dell'Europa e all'integrazione fra i Paesi dell'Unione.

Anche l'ONU, a livello mondiale, ha incoraggiato i gemellaggi considerandoli strumento prezioso per favorire la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle comunità interessate.

Un gemellaggio è l'unione tra due comunità che cercano di instaurare fra loro legami di amicizia, collaborazione e confronto allo scopo di cooperare e collaborare in diversi settori e di stabilire rapporti duraturi nel tempo.

Il gemellaggio, dunque, è una forma di cooperazione europea e mondiale.

Esso rappresenta un impegno a lungo termine tra i partner e una forma di sostegno reciproco. Essendo un accordo a lungo termine è fondamentale garantire che l'accordo sia riesaminato regolarmente per assicurarsi che risponda alle esigenze attuali. I valori fondamentali di un gemellaggio sono l'amicizia, la pace e la cooperazione.

Oggi, il gemellaggio contribuisce a creare un senso di identità europea e mondiale comune e a sviluppare un senso di cittadinanza allargato. Consente la creazione di una rete di legami diffusa e capillare, non limitata all'area europea, sostenendo lo stabilirsi di rapporti solidali anche con paesi esterni all'Unione.

Per realizzare e consolidare i valori di democrazia e pace duratura è necessario che popoli e comunità diversi, per tradizione, lingua e cultura, riescano a crescere assieme conoscendosi, confrontandosi e realizzando sogni e progetti condivisi.

Coinvolgendo direttamente i cittadini, il gemellaggio favorisce il processo di integrazione europea promuovendo il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori, il confronto costruttivo di opinioni e l'arricchimento reciproco, contribuendo quindi alla definizione dell'identità comune europea.

Il gemellaggio, realtà oggi consolidata in Europa, visto il numero elevato di città tra loro legate grazie ad esso, si concretizza tramite la collaborazione tra le autorità locali e i cittadini e costituisce pertanto una dimostrazione concreta di partecipazione civica attiva, favorendo lo scambio di esperienze per quanto concerne le tematiche di rilevanza europea e offrendo un'occasione unica di conoscenza della vita quotidiana, delle tradizioni e della cultura dei cittadini delle altre nazioni.

### **Articolo 1 – Finalità**

Il Comune di Silvi con il presente Regolamento si propone di disciplinare, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6, comma 7, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, la materia dei gemellaggi con Comuni italiani o di altro Paese/Stato ed è finalizzato alla condivisione e valorizzazione dei rapporti culturali, sociali, sportivi, politici, economici in riferimento ad un'azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli e il rispetto dei diritti umani.

## **Articolo 2 - Riferimento ai diritti fondamentali –**

Le attività di Gemellaggio e di relazioni nazionali e internazionali di Silvi, si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall'Unione europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU.

## **Articolo 3 - Definizione generale di relazione con città, comunità e territori**

Il Comune di Silvi ritiene che sia importante, per la propria comunità, costruire relazioni con altre città.

Tali relazioni, oltre ad avere un alto valore identitario di carattere simbolico, culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire anche attraverso lo scambio di esperienze, la promozione e la collaborazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della ricerca e dell'università, della salute pubblica e dei servizi sociali, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili.

Accanto alle relazioni con le città, possono anche essere sviluppate relazioni con realtà territoriali che, per storia, tradizione o vicende di carattere politico, non sono organizzate in città, ma esprimono una identità precisa come realtà territoriali più diffuse.

Le relazioni, secondo le loro caratteristiche, si distinguono in:

1. Patto di Gemellaggio (*Twinning*)
2. Gemellaggio Onorario (*Honorary Twinning*)
3. Patto di solidarietà (*Solidarity Agreement*)
4. Patto di Amicizia (*Friendship Agreement*)
5. Accordo di Partenariato (*Partnership Agreement*)

## **Articolo 4 - Patto di gemellaggio (*Twinning*)**

Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città italiane e di Paesi diversi, è finalizzato alla condivisione di rapporti culturali, sociali, politici ed economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.

Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Patto di Gemellaggio (delibera di gemellaggio) le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.

Ogni Gemellaggio deve essere riconfermato con deliberazione di Giunta Comunale ogni cinque anni attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 131 del 5 giugno 2003 (c.d. Legge La Loggia), almeno due mesi prima della firma ufficiale del Patto di gemellaggio, l'Amministrazione comunale deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali), al Ministero Affari Esteri (Segreteria Generale - Unità per il sistema Paese e le Autonomie locali) e alla Regione di appartenenza, i seguenti documenti:

- 1) deliberazione del Consiglio comunale che esprime la manifestazione di volontà a realizzare il gemellaggio indicandone gli obiettivi;
- 2) copia del testo del "Patto di gemellaggio" da sottoscrivere d'intesa con il partner;
- 3) il programma dettagliato di attività del Gemellaggio;
- 4) nel caso di finanziamento concesso dalla Commissione Europea per i Gemellaggi, la documentazione attestante la sovvenzione europea accordata.

Tale obbligo di trasmissione, con specifici adempimenti, è previsto dalla stessa Legge n.131 del 5 giugno 2003 anche per la sigla di protocolli d'intesa con realtà di Paesi europei ed extraeuropei non ascrivibili a un Patto di gemellaggio.

Dopo l'approvazione della deliberazione di gemellaggio verrà organizzata, in collaborazione con il Comune gemellato, una "Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio" che potrà essere realizzata e perfezionata anche telematicamente tra Comuni di Paesi geograficamente molto distanti.

Per ogni Gemellaggio viene costituito un apposito "Comitato di gemellaggio" cui verrà assegnato il compito di definire e gestire un programma di attività annuale.

Il "Comitato di gemellaggio", diretta emanazione dell'Amministrazione comunale è nominato dal Sindaco e composto:

- dal Sindaco (componente di diritto che assume le funzioni di Presidente)
- un Consigliere di maggioranza
- un Consigliere di minoranza
- due rappresentanti delle varie realtà locali, istituzionali ed associative

Il Sindaco, componente di diritto e Presidente del Comitato, può delegare tali funzioni ad altro componente dello stesso.

Alle riunioni del Comitato partecipano, con funzione tecnica, funzionari dell'Amministrazione comunale che si occupano specificamente di relazioni internazionali per l'ente locale.

La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcun rimborso spese o indennità, né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Comitato a carico del Comune di Silvi.

Il Comitato collabora in stretto rapporto con gli uffici dell'Amministrazione che si occupano di relazioni internazionali ("Gabinetto del Sindaco", "Rappresentanza", "Segreterie degli Assessorati" per le aree di competenza).

Il Presidente del Comitato può, per particolari funzioni di carattere operativo, delegare a rappresentare il Comune di Silvi in attività che comportino un più stretto rapporto tra le città legate da Gemellaggio, un componente del Comitato stesso.

Nello svolgimento dei propri lavori, il "Comitato di gemellaggio" può avvalersi, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, dell'apporto di esperti che, per competenze, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare e affinare la collaborazione con la città gemellata.

Il Comitato di Gemellaggio decade allo scadere dell'Amministrazione Comunale che l'ha nominato.

La decadenza di uno o più componenti del Comitato di Gemellaggio, avverrà con deliberazione del Comitato stesso, per i seguenti motivi:

- dimissioni;
- assenza ingiustificata a più di 3 riunioni consecutive;
- richiesta delle associazioni di appartenenza;
- fatti gravi che danneggino l'immagine del Comune di Silvi.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, in seduta ordinaria, per proporre all'Amministrazione il programma che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo chieda la maggioranza dei componenti.

Le convocazioni del Comitato, curate dall'Ufficio del Sindaco, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione.

Per motivate ragioni d'urgenza esse potranno essere indette anche senza preavviso.

Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti. Nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del personale del Comune di Silvi.

Il Segretario del Comitato è nominato con atto dal Sindaco.

Il Comitato si riunisce nei locali del Comune: le riunioni sono verbalizzate dal segretario del comitato e sottoscritte dal Presidente.

#### **Articolo 5 - Gemellaggio onorario** (*Honorary Twinning*)

Nel caso in cui il Patto di Gemellaggio non venga riconfermato entro 6 mesi dalla scadenza del termine, di comune accordo con la città un tempo gemellata, viene concordato un "Gemellaggio Onorario" tra le due città per salvaguardare gli elementi di comune identità che hanno motivato il rapporto nel corso degli anni.

Il Gemellaggio Onorario non comporta alcun obbligo di collaborazione tra le due città e ha solo un valore simbolico di salvaguardia identitaria di una comune esperienza.

#### **Articolo 6 - Patto di Solidarietà** (*Solidarity Agreement*)

Il Patto di solidarietà costituisce un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che, per le loro particolari caratteristiche geografiche, storiche e politiche, richiedono l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente, di alto valore e significato, ispirato al sostegno, da parte della città di Silvi, alla salvaguardia della loro libertà e delle loro identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

Il Patto di solidarietà è approvato dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione, su proposta motivata della Giunta.

Data la sua natura il Patto di Solidarietà non è soggetto a una scadenza definita e viene meno solo a fronte di eventi per i quali la particolare situazione di difficoltà su cui si fonda il Patto è stata definitivamente superata.

Anche per il Patto di solidarietà vale la salvaguardia identitaria che consenta, se le ragioni del Patto di solidarietà sono state superate, di mantenere a titolo onorario un rapporto privilegiato tra la città di Silvi e la singola realtà territoriale tramite il Gemellaggio onorario.

#### **Articolo 7 - Patto di Amicizia** (*Friendship Agreement*)

Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con altri Comuni.

Il Patto prefigura:

- 1) una continuità di rapporti con altro/i Comune per sperimentare una prima collaborazione nella prospettiva di un eventuale Gemellaggio;
- 2) una relazione con altro/i Comune con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene di collaborare senza addivenire alla stipula di un vero e proprio Gemellaggio.

Nel Patto di Amicizia il Comune di Silvi, a condizione di reciprocità, si impegna a:

- 1) favorire la conoscenza delle caratteristiche del Comune amico anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale;
- 2) dare visibilità a iniziative e attività svolte dal Comune amico che possono interessare anche i propri cittadini;
- 3) favorire attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli del Comune amico.

Il Patto di Amicizia è approvato dalla Giunta comunale ed è confermato dalla stessa, ogni 5 anni, con deliberazione che ne attesti la continuità dei rapporti e dei presupposti che ne hanno motivato la stipulazione.

#### **Articolo 8 - Accordo di partenariato** (*Partnership Agreement*)

L'Accordo di Partenariato è una relazione, della durata massima di tre anni, tra Comuni in cui sono individuati ambiti di collaborazione definiti e specifici progetti da realizzare in comune.

I contenuti della collaborazione sono specificati nell'Accordo approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Alla fine del periodo di partenariato, la Giunta comunale, valutati i risultati ottenuti deciderà se rinnovare l'Accordo, sospenderlo o trasformarlo in Patto di Amicizia o di Gemellaggio.

#### **Articolo 9 - Stato delle relazioni**

Il Sindaco o l'Assessore comunale delegato o il Consigliere incaricato, riferisce almeno una volta l'anno, al Consiglio comunale sullo stato delle diverse relazioni, nazionali o internazionali, stipulate dal Comune di Silvi e per informare la cittadinanza sulle diverse attività promosse e realizzate nei rispettivi ambiti.

#### **Articolo 10 - Procedura di conferma o revoca**

Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono revocare le relazioni stipulate di cui all'articolo 3, nel caso si verificano gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani.

#### **Articolo 11 - Stipula**

Gli effetti dei Patti di gemellaggio, dei Patti di Amicizia, dei Patti di solidarietà e degli Accordi di partenariato sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati dei Comuni, comunità o realtà territoriali interessate.

Il Sindaco del Comune di Silvi può sottoscrivere i Patti di Gemellaggio, i Patti di Amicizia, i Patti di solidarietà e gli Accordi di Partenariato ad avvenuta esecutività della delibera con cui essi vengono approvati.

#### **Articolo 12 - Tavolo operativo interno**

Per favorire e ottimizzare da parte dell'Amministrazione comunale le attività previste dai diversi Patti e Accordi stipulati, viene costituito, presso la Segreteria del Sindaco (o Ufficio dell'Assessore delegato), un Tavolo operativo interno costituito da rappresentanti operativi dei seguenti uffici:

- 1) Segreteria del Sindaco
- 2) Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale;
- 3) Ufficio degli Assessorati e dei Settori coinvolti a seconda delle competenze.

#### **Articolo 13 - Copertura finanziaria**

Nel Bilancio di previsione del Comune di Silvi sarà previsto apposito stanziamento per le attività previste nel presente regolamento, la cui entità sarà costituita di anno in anno con l'approvazione del Bilancio di esercizio.

#### **Articolo 14 - Rinvio e entrata in vigore del Regolamento -**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa in materia. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.